REGOLAMENTO (UE) N. 610/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2012

recante modifica del regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Tenori massimi sono stati fissati per taluni coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti a seguito del regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio ([2]) al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno e di tutelare la salute pubblica.

(2) Occorre adeguare in permanenza tali tenori massimi per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle modifiche dei tenori massimi di residui fissati per gli specifici alimenti interessati nel quadro del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale ([3]) o nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([4]).

(3) Tenori massimi di residui sono stati fissati per il lasalocid sodico in alimenti di origine animale ottenuti da specie bovine nel quadro del regolamento (CE) n. 470/2009 a seguito del regolamento di esecuzione (UE) n. 86/2012 della Commissione, del 1º febbraio 2012, che modifica, per quanto attiene alla sostanza Lasalocid, l'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui in alimenti di origine animale ([5]). Di conseguenza, occorre modificare le disposizioni per quanto riguarda il lasalocid sodico.

(4) Sono attualmente disponibili nuove informazioni tecniche, ossia studi specifici sul tasso di trasferimento della maduramicina nella uova di galline da cova a partire dai mangimi per animali. Tali studi dimostrano che gli alimenti per galline da cova che contengono la maduramicina a seguito di una contaminazione incrociata, ma in quantità inferiori al tenore massimo, fanno riscontrare concentrazioni di maduramicina, nelle uova di tali galline, superiori alla concentrazione massima attualmente autorizzata. In base alle conclusioni del parere dell'EFSA sulla contaminazione incrociata degli alimenti per animali non bersaglio da parte della maduramicina ([6]) e al parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia della maduramicina ammonio per i polli da ingrasso ([7]), questi livelli più alti

([1]) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
([2]) GU L 40 dell'11.2.2009, pag. 7.
([3]) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.
([4]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([5]) GU L 30 del 2.2.2012, pag. 6.
([6]) Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare in merito ad una domanda della Commissione europea relativa alla contaminazione incrociata di alimenti per animali non bersaglio da parte della maduramicina autorizzata in qualità di additivo per l'alimentazione animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by maduramicin authorised for use as a feed additive), *The EFSA Journal* (2008) 594, 1-30. Disponibile on line sul sito: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/594.pdf
([7]) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP); "Scientific Opinion on safety and efficacy of Cygro® 10G (maduramicin ammonium α) for chickens for fattening". EFSA Journal 2011; 9(1):1952. [2 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.1952. Disponibile on line sul sito: www.efsa.europa.eu.

non comportano rischi rilevanti per la salute dei consumatori. Di conseguenza è opportuno modificare le disposizioni concernenti la maduramicina.

(5) Le condizioni di autorizzazione della nicarbazina e del diclazuril quali additivi per l'alimentazione animale sono state rispettivamente modificate dal regolamento (UE) n. 875/2010 della Commissione, del 5 ottobre 2010, relativo all'autorizzazione decennale di un additivo nell'alimentazione animale ([1]) e dal regolamento (UE) n. 169/2011 della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione del diclazuril come additivo per mangimi destinati alle faraone ([2]). Tali modifiche richiedono una modifica notevole dei tenori massimi fissati per la nicarbazina e modifiche minori per il diclazuril nell'allegato del regolamento (CE) n. 124/2009. In base alle conclusioni del parere dell'EFSA sulla contaminazione incrociata degli alimenti per animali non bersaglio da parte della nicarbazina ([3]) e al parere scientifico sulla sicurezza e l'efficacia della nicarbazina per i polli da ingrasso ([4]), i tenori massimi di nicarbazina proposti per i prodotti alimentari che contengono questa sostanza a seguito di una contaminazione incrociata degli alimenti per animali non bersaglio non comportano rischi rilevanti per la salute dei consumatori. Di conseguenza è opportuno modificare le disposizioni concernenti il diclazuril e la nicarbazina.

(6) Il regolamento (CE) n. 124/2009 va pertanto modificato di conseguenza.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 124/2009 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

([1]) GU L 263 del 6.10.2010, pag. 4.
([2]) GU L 49 del 24.2.2001, pag. 6.
([3]) Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare in merito ad una domanda della Commissione europea relativa alla contaminazione incrociata di alimenti per animali non bersaglio da parte della nicarbazina autorizzata in qualità di additivo per l'alimentazione animale (Cross-contamination of non-target feedingstuffs by nicarbazin authorised for use as a feed additive), *The EFSA Journal* (2008) 690, 1-34. Disponibile on line sul sito: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/690.pdf
([4]) Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi, prodotti o sostanze usati nei mangimi (FEEDAP); "Scientific Opinion on the safety and efficacy of Koffogran (nicarbazin) as a feed additive for chickens for fattening". The EFSA Journal 2010; 8(3):1551. [40 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1551. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 124/2009 è così modificato:

(1) la voce 1 relativa al lasalocid sodico è sostituita dalla voce seguente:

«1. Lasalocid sodico	Alimenti di origine animale ottenuti da specie animali diverse dal pollame e dai bovini:	
	— latte;	1
	— fegato;	50
	— reni;	20
	— altri prodotti alimentari.	5»

(2) la voce 6 relativa alla maduramicina è sostituita dalla voce seguente:

«6. Maduramicina	Alimenti di origine animale ottenuti da specie animali diverse dai polli da ingrasso e dai tacchini:	
	— uova;	12
	— altri prodotti alimentari.	2»

(3) la voce 10 relativa alla nicarbazina è sostituita dalla voce seguente:

«10. Nicarbazina (residuo: 4,4'-dinitrocarbanilide (DNC))	Alimenti di origine animale ottenuti da specie animali diverse dai polli da ingrasso:	
	— uova;	300
	— latte;	5
	— fegato;	300
	— reni;	100
	— altri prodotti alimentari.	50»

(4) la voce 11 relativa al diclazuril è sostituita dalla voce seguente:
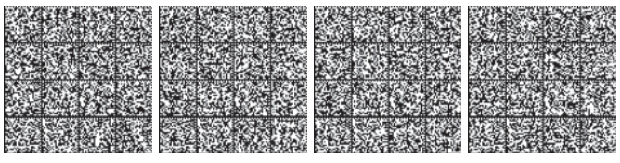
«11. Diclazuril	Alimenti di origine animale ottenuti da specie animali diverse dai polli da ingrasso, dai tacchini da ingrasso, dalle faraone, dai conigli da ingrasso e da riproduzione, dai ruminanti e dai suini:	
	— uova;	2
	— fegato e reni;	40
	— altri prodotti alimentari.	5»